

## VI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Finanze)

#### S O M M A R I O

##### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sull'ordine di lavori .....	102
5-12428 Sibilia: Problematiche relative alla vigilanza della Banca d'Italia su operazioni finanziarie poste in essere dalla Banca popolare di Vicenza .....	103
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	107
5-12429 Menorello: Questioni relative alla gestione dei crediti deteriorati di Veneto Banca e della Banca popolare di Vicenza ceduti alla Società di gestione delle attività SpA (SGA) ....	103
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	108
5-12430 Paglia: Iniziative del Governo in merito alle linee guida della Banca centrale europea sulla gestione da parte delle banche dei crediti in sofferenza (NPL) .....	104
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	110
5-12431 Sottanelli: Verifica circa la quantificazione del maggior gettito derivante dall'introduzione dell'obbligo di trasmissione in via telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute ai fini IVA .....	105
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	112
5-12432 Moretto: Coinvolgimento delle associazioni del settore del noleggio autobus con conducente sulle tematiche relative all'applicazione del regime di accisa ridotta sul gasolio per autotrazione a uso commerciale .....	105
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i> .....	114

##### SEDE REFERENTE:

Introduzione dell'articolo 28- <i>sexies</i> del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in materia di compensazione e di certificazione dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni. C. 3411 Cancellieri e C. 4231 Mucci ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .	106
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

##### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

*Giovedì 12 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.*

##### La seduta comincia alle 12.40.

##### Sull'ordine di lavori.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, propone, concorde la Commissione, di proce-

dere a un'inversione nell'ordine dei lavori della seduta odierna, nel senso di procedere, prima, allo svolgimento delle interrogazioni ai risposta immediata in Commissione e, successivamente, all'esame, in sede referente, della proposta di legge C. 3411 Cancellieri, recante introduzione dell'articolo 28-*sexies* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in materia di compensazione e di certificazione dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, cui è abbinata la proposta di legge e C. 4231 Mucci.

Ricorda quindi che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del Regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

**5-12428 Sibilìa: Problematiche relative alla vigilanza della Banca d'Italia su operazioni finanziarie poste in essere dalla Banca popolare di Vicenza.**

Federico D'INCÀ (M5S) rinuncia a illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmatario.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Federico D'INCÀ (M5S) si dichiara insoddisfatto della risposta, sottolineando come essa riporti esclusivamente le dichiarazioni rese dalla Banca d'Italia in merito alla questione posta dalla sua interrogazione, senza fornire alcun elemento utile a chiarire la vicenda.

Al riguardo rammenta che l'interrogazione prende avvio dai gravi indizi emersi dalle conversazioni tra l'avvocato Massimo Malvestio e Massimo Lembo, dirigente di Veneto Banca, in relazione a un'operazione finanziaria di 400 milioni di euro posta in essere dalla Banca popolare di Vicenza, che ha finanziato la società di diritto lussemburghese Optimum, affinché questa sottoscrivesse azioni della medesima banca. Ricorda inoltre che, in base alle medesime conversazioni, il citato avvocato Malvestio avrebbe riferito, con riferimento a un'analogha operazione proposta anche a Veneto Banca, di improprie interferenze che sarebbero state poste in essere dal dottor Carmelo Barbagallo, Capo del Dipartimento Vigilanza bancaria e finanziaria della Banca d'Italia, in violazione dei propri doveri istituzionali e con negative conseguenze sulla stabilità del sistema bancario.

Posto che, di tale questione è stata investita la Magistratura, la quale, come auspica, provvederà a sanzionare severamente le responsabilità dei soggetti coinvolti e, *in primis*, quelle facenti capo all'organo di vigilanza, evidenzia come le richiamate vicende coinvolgano il territorio del Veneto, il cui tessuto produttivo è stato già duramente colpito, risultando ormai « mutilato » a causa delle gravi truffe realizzate dagli istituti bancari in danno dei risparmi di oltre 220 mila famiglie. Nel sottolineare come la responsabilità di tale gravissima situazione ricada anche sulla Banca d'Italia, la quale è risultata del tutto carente nello svolgimento del suo ruolo di Autorità di vigilanza, auspica che, oltre all'accertamento delle responsabilità dei soggetti coinvolti, il Governo intenda intervenire attraverso una forma di ristoro a favore dei risparmiatori truffati, sottolineando altresì come tale forma di ristoro non dovrebbe essere posta a carico della collettività, bensì a carico del sistema bancario, eventualmente anche attraverso l'utilizzo del Fondo interbancario,

Ribadisce quindi come la risposta del rappresentante del Governo sia del tutto insufficiente, sebbene la sua interrogazione riproponga una questione già sottoposta all'Esecutivo con l'interrogazione 5-12179 Sibilìa, di cui è cofirmatario, svolta presso la Commissione Finanze lo scorso 28 settembre, rispetto alla quale il Governo non aveva, neanche nella precedente occasione, fornito alcun elemento utile.

**5-12429 Menorello: Questioni relative alla gestione dei crediti deteriorati di Veneto Banca e della Banca popolare di Vicenza ceduti alla Società di gestione delle attività SpA (SGA).**

Domenico MENORELLO (Misto-CiPI) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Domenico MENORELLO (Misto-CIpI) rileva innanzitutto come, dalla risposta del Sottosegretario, si possa evincere che SGA non dispone delle autorizzazioni bancarie necessarie per procedere nella rinegoziazione dei crediti deteriorati ad essa ceduti, così come prospettato dall'interrogazione.

In tale quadro ricorda che i crediti deteriorati della Banca popolare di Vicenza e di Veneto Banca, poste in liquidazione coatta amministrativa, ammontano a circa 17 miliardi di euro, rispetto ai quali, sia la Banca d'Italia, sia il Governo, avevano segnalato la necessità di una gestione molto attenta e prudente, volta a ottenere la migliore percentuale possibile nell'ambito dell'attività di recupero dei crediti e a preservare al tempo stesso il sistema produttivo della Regione Veneto da ulteriori gravi danni. Al riguardo rileva inoltre come a tali fini sia certamente necessario porre in essere operazioni di ristrutturazione e rinegoziazione dei crediti stessi, per le quali è indispensabile il possesso della licenza bancaria.

Invita quindi l'Esecutivo a definire, entro tempi brevi, il quadro degli strumenti tecnico-giuridici, richiamati anche nella risposta del Governo, che consentano di gestire i crediti deteriorati delle predette banche venete, facendo tornare *in bonis* i predetti crediti e permettendo a numerose imprese di quella Regione, tuttora escluse dal circuito del credito e quindi fortemente limitate nella loro operatività, di riprendere appieno la loro attività.

**5-12430 Paglia: Iniziative del Governo in merito alle linee guida della Banca centrale europea sulla gestione da parte delle banche dei crediti in sofferenza (NPL).**

Giovanni PAGLIA (SI-SEL-POS) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Giovanni PAGLIA (SI-SEL-POS) rileva in primo luogo come la questione oggetto

della sua interrogazione stia procedendo su un doppio binario: uno, istituzionale, relativo alla definizione di eventuali regolamenti o direttive europee in materia, rispetto al quale la posizione del Governo risulta chiara e condivisa sostanzialmente da tutte le forze politiche italiane, e l'altro, legato alle decisioni che la Banca centrale europea porta avanti autonomamente, attraverso le nuove linee guida emanate in materia di gestione dei crediti in sofferenza detenuti dalle banche, rispetto alle quali la stessa BCE ha precisato che si tratta di indicazioni non vincolanti, ma rispetto alle quali il mancato adeguamento delle banche potrebbe comportare l'applicazione di sanzioni.

In tale quadro, se da una parte confida nella volontà del Governo di tutelare in sede europea gli interessi del Paese attraverso un'azione politica coerente in materia di *non performing loans*, evidenzia come il secondo livello della questione, sopra richiamato, presenti profili piuttosto critici, e ne è testimonianza la reazione dei mercati finanziari, i quali, alla notizia dell'emanazione delle predette linee guida, hanno reagito negativamente, determinando una forte svalutazione dei titoli bancari.

Chiede quindi al rappresentante del Governo come si intenda intervenire al fine di minimizzare il rischio che, in un momento in cui il sistema sta finalmente riacquistando stabilità, si adottino misure restrittive, anche con effetto retroattivo, le quali avrebbero conseguenze disastrose per l'economia del Paese.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA, con riferimento alle considerazioni espresse dal deputato Paglia, nel condividere la rilevanza delle questioni poste dall'interrogazione, rileva come possa essere individuato, oltre ai due livelli illustrati, un terzo ambito di intervento, prettamente politico, il quale è del resto prefigurato, sia pure in termini diplomatici, dalla risposta all'interrogazione.

Al riguardo evidenzia come, nell'ambito del dibattito su tali tematiche, nel quale il Governo italiano è fortemente impegnato,

l'Esecutivo stesso abbia avanzato, oltre a rilievi di merito, anche rilievi di legittimità, in particolare al fine di verificare se le iniziative adottate in materia dalla BCE siano conformi alla normativa dei Trattati UE relativamente alle competenze dell'Ecofin e della Commissione europea.

**5-12431 Sottanelli: Verifica circa la quantificazione del maggior gettito derivante dall'introduzione dell'obbligo di trasmissione in via telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute ai fini IVA.**

Enrico ZANETTI (SC-ALA CLP-MAIE) rinuncia a illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmatario.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Enrico ZANETTI (SC-ALA CLP-MAIE), nel ringraziare il Sottosegretario per la risposta, sottolinea tuttavia come essa contenga un'inesattezza di carattere tecnico: la questione posta dall'interrogazione, infatti, riguarda lo slittamento dei termini, inizialmente previsti su base trimestrale e non semestrale, dalla disciplina del nuovo spesometro, che stabilisce la trasmissione periodica dei dati IVA, fissando le prime due scadenze, per il 2017, al 31 maggio e al 16 settembre, entrambe successivamente posticipate al 16 ottobre.

Al riguardo ricorda che il Governo, in occasione dell'esame del decreto-legge n. 193 del 2016, che ha introdotto il predetto obbligo di trasmissione dei dati delle fatture su base trimestrale, ha prodotto una relazione tecnica nella quale si stimava un maggiore incasso di 1,32 miliardi di euro nel 2017, grazie ai maggiori introiti derivanti dalla lotta all'evasione IVA, attribuendo tali risultati all'effetto deterrente che si sarebbe verificato per i primi due trimestri del 2017.

Anche alla luce del gravissimo disservizio verificatosi nel sistema telematico di trasmissione dei dati IVA, che ha determinato la necessità di far slittare il termine utile per la trasmissione dei dati

medesimi, l'interrogazione chiede dunque al Governo di verificare quale possa essere il minore incasso derivante dallo slittamento delle predette scadenze dal 31 maggio al 16 ottobre 2017, applicando a tal fine lo stesso modello di quantificazione inizialmente utilizzato.

Nel prendere atto della mancata risposta del Governo rispetto a tale questione, si riserva ulteriori iniziative per richiedere un aggiornamento di tale quantificazione, che tenga conto del richiamato slittamento al 16 ottobre prossimo dei termini di scadenza degli obblighi di trasmissione dei dati IVA.

**5-12432 Moretto: Coinvolgimento delle associazioni del settore del noleggio autobus con conducente sulle tematiche relative all'applicazione del regime di accisa ridotta sul gasolio per autotrazione a uso commerciale.**

Sara MORETTO (PD) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Sara MORETTO (PD), nel ringraziare il Sottosegretario per la risposta, ampia e dettagliata, si dichiara tuttavia parzialmente soddisfatta: il Governo ha infatti sostanzialmente ribadito la scelta di escludere, dal novero dei beneficiari di un'aliquota di accisa ridotta per il gasolio commerciale, le imprese del settore del noleggio autobus con conducente per il trasporto passeggeri.

Nel rammentare come tale comparto conti circa 40 mila imprese e abbia altresì ricadute positive in termini di sicurezza stradale e di tutela dell'ambiente, sottolinea come il Governo non abbia dato risposta all'ulteriore questione posta dall'interrogazione, in relazione alla possibilità di avviare una consultazione con le associazioni del settore, per concertare una soluzione del caso.

Nel prendere atto che l'ultima parte della risposta prefigura la necessità di un

coordinamento della normativa nazionale in materia di trasporto occasionale di passeggeri con la normativa europea, auspica che l'armonizzazione della normativa possa costituire l'occasione per coinvolgere le associazioni interessate e per trovare una soluzione concertata, che non penalizzi le imprese del settore, oltre ad essere rispettosa dei limiti imposti dall'Unione europea e dei vincoli di finanza pubblica.

**La seduta termina alle 13.15.**

**SEDE REFERENTE**

*Giovedì 12 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.*

**La seduta comincia alle 13.15.**

**Introduzione dell'articolo 28-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in materia di compensazione e di certificazione dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni.**

**C. 3411 Cancellieri e C. 4231 Mucci.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 ottobre scorso.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, informa che anche la Commissione Attività produttive ha espresso il proprio parere sul provvedimento, e che nella mattinata odierna il Governo ha trasmesso la relazione tecnica richiesta dalla Commissione Bilancio.

In tale contesto propone di chiedere un ulteriore, congruo rinvio dell'avvio della discussione in Assemblea sul provvedimento, attualmente previsto per lunedì 16 ottobre prossimo, al fine di consentire alla Commissione Finanze di disporre di un tempo adeguato per affrontare in modo approfondito gli elementi di criticità circa i profili finanziari del provvedimento emersi nel corso dell'esame in sede consultiva presso la V Commissione.

Carlo SIBILIA (M5S), *relatore*, condive, anche a nome del gruppo M5S, la proposta del Presidente.

Michele PELILLO (PD) concorda con la proposta del Presidente.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, nessun altro di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.20.**

## ALLEGATO 1

**5-12428 Sibia: Problematiche relative alla vigilanza della Banca d'Italia su operazioni finanziarie poste in essere dalla Banca popolare di Vicenza.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione in esame, riproponendo i contenuti di una precedente interrogazione su vicende apprese dalle intercettazioni acquisite dalla Procura di Roma relative ad un'operazione finanziaria da 400 milioni di euro posta in essere dalla Banca Popolare di Vicenza per finanziare la società «Optimum» di diritto lussemburghese, si chiede una integrazione alla risposta già data, con riferimento all'attività di vigilanza svolta dalla Banca d'Italia ed alla possibile revoca del mandato del Governatore.

La Banca d'Italia, sentita in proposito, ha fatto presente che la presunta operazione riferita a Veneto Banca, ed i fatti asseriti risultano del tutto privi di riscontro.

Ad ulteriore supporto, si ritiene utile precisare che, nella risposta già fornita alla richiamata precedente interrogazione, risultano chiari riferimenti all'attività di vigilanza svolta dall'istituto.

Per completezza di trattazione, in merito alla possibile revoca del mandato del Governatore, l'istituto ha richiamato lo Statuto del SEBC, allegato al Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che disciplina la revoca di un Governatore di una banca centrale nazionale membro del SEBC, stabilendo la procedura e i casi nei quali essa può essere adottata (articolo 14.2).

Ciò a garanzia dell'indipendenza della BCE e delle banche centrali nazionali, prevista dall'articolo 130 TFUE.

## ALLEGATO 2

**5-12429 Menorello: Questioni relative alla gestione dei crediti deteriorati di Veneto Banca e della Banca popolare di Vicenza ceduti alla Società di gestione delle attività SpA (SGA).****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione in esame si chiede di conoscere se, nell'ambito delle procedure di liquidazione coatta amministrativa di Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza, « i crediti deteriorati delle banche venete siano effettivamente stati trasferiti alla SGA e se la stessa abbia le necessarie autorizzazioni bancarie per rinegoziare i singoli crediti deteriorati, al fine di modularli considerando la specificità di ciascun debitore ».

Al riguardo, la Banca d'Italia, sentita in proposito, ha fatto presente che l'articolo 5 del decreto-legge n. 99 del 2017 prevede che i crediti deteriorati (sofferenze, inadempienze probabili ed esposizioni scadute) rimasti nelle due banche venete in liquidazione coatta amministrativa, nonché gli altri attivi non ceduti o retrocessi ai sensi del medesimo decreto-legge, vengano ceduti alla S.G.A., intermediario finanziario *ex* articolo 106 Testo Unico Bancario (TUB).

Il trasferimento alla S.G.A. mira proprio a consentire l'allocazione dei predetti attivi deteriorati presso un soggetto in grado di svolgere una piena attività di gestione del credito, al fine di consentire la continuità del supporto creditizio a favore dei soggetti che abbiano prospettive di recupero, con le modalità e le tempistiche più opportune.

È, peraltro, da considerare che, per ottemperare in linea definitiva al vigente quadro normativo, ai fini della cessione dei suddetti attivi alla S.G.A. è richiesta specificamente l'emanazione di un apposito decreto ministeriale da parte del MEF

ed un successivo contratto – ad esso conforme – da stipularsi tra i Commissari liquidatori delle due banche e la medesima S.G.A..

I beni e rapporti giuridici, una volta ceduti, potranno, inoltre, essere costituiti in uno o più patrimoni destinati della stessa S.G.A., separati a tutti gli effetti dal patrimonio generale della società.

Come sarà facile comprendere, la dimensione e l'eterogeneità del compendio da cedere e l'esigenza di definire preliminarmente talune rilevanti problematiche di carattere tecnico-operativo, connesse con la natura del tutto peculiare dell'operazione, hanno richiesto complessi approfondimenti di tipo tecnico-giuridico.

Si può comunque anticipare che questi ultimi siano attualmente in via di definizione tra gli Organi delle liquidazioni e gli Organi della S.G.A. e che il conseguente provvedimento ministeriale, già, peraltro, in via di predisposizione, sarà quanto prima perfezionato per i successivi adempimenti.

Nelle more del trasferimento alla S.G.A. è stata in ogni caso assicurata la gestione in continuità dei suddetti attivi da parte delle Liquidazioni, con il supporto di Intesa SanPaolo S.p.A., alla quale, come noto, è stata ceduta parte delle attività e passività facenti capo alle Banche in questione, allo scopo di evitare interruzioni nei relativi rapporti e di assicurare, per tale via, la continuità del supporto creditizio ai soggetti meritevoli in un'ottica di conservazione e massimizzazione del valore di realizzo dei predetti attivi, oltre che

di servizio agli affidati e all'economia dei territori di operatività delle due banche in liquidazione.

Per corrispondere in modo più compiuto, infine, allo specifico oggetto dell'interrogazione, si ritiene opportuno precisare che non possono essere oggetto di cessione a SGA i crediti che afferiscono a rapporti in essere, che richiedano al soggetto cessionario il possesso della licenza bancaria.

Ciò in quanto, come già rappresentato, SGA è un intermediario finanziario iscritto all'albo di cui all'articolo 106 del

testo unico bancario. Si ribadisce, altresì in ogni caso, che, come intermediario finanziario, SGA è abilitato alla concessione di finanziamenti: può quindi erogare nuova finanza ai debitori ceduti, al fine di migliorare le prospettive di recupero del credito e di favorire il ritorno *in bonis* del debitore ceduto.

È, comunque, in corso una ricognizione delle tipologie contrattuali, che, peraltro, risultano molto limitate, per le quali sia richiesta la licenza bancaria e per le quali sarebbe necessario attuare il trasferimento con modalità specifiche.



## ALLEGATO 3

**5-12430 Paglia: Iniziative del Governo in merito alle linee guida della Banca centrale europea sulla gestione da parte delle banche dei crediti in sofferenza (NPL).****TESTO DELLA RISPOSTA**

L'interrogazione in esame concerne le nuove linee guida della BCE sulla gestione dei crediti in sofferenza («*Addendum to the ECB Guidance on non-performing loans: Prudential provisioning backstop for non-performing exposures*»), poste in consultazione il 4 ottobre u.s.

Al riguardo, si rammenta, preliminarmente ed in sintesi, che il documento illustra le «aspettative» della BCE sugli accantonamenti che le banche dovrebbero fare sui crediti deteriorati. Negli auspici della BCE, le banche dovrebbero procedere ad accantonare il 100 per cento del valore del credito entro due anni, nel caso di crediti non garantiti, ovvero entro sette anni, nel caso di crediti garantiti (cosiddetto *Calendar Approach*). È previsto anche un meccanismo di progressione lineare, per cui le svalutazioni andrebbero operate annualmente pro-quota, trasformando di fatto tale *backstop* in un requisito annuale.

La proposta precisa, inoltre, che, nel caso in cui le banche non si conformassero alle «aspettative» della BCE, questa ne terrebbe conto in sede di SREP (*supervisory review and evaluation process*): il mancato adeguamento della banca potrebbe pertanto comportare l'applicazione di obblighi incrementali sul patrimonio di vigilanza per compensare i mancati accantonamenti.

Quindi, sebbene la *policy* in questione non sia formalmente vincolante, eventuali disallineamenti ritenuti non giustificabili

comporterebbero misure prudenziali di corrispondente impatto.

Ciò premesso, come riportato nell'interrogazione, già il Ministro dell'economia e delle finanze ha espresso perplessità di metodo sullo schema di provvedimento.

In particolare, appare opportuno verificare che questo sia pienamente conforme alle prerogative che il Trattato assegna alla Commissione, al Consiglio e al Parlamento europeo, e al quadro normativo dell'Unione europea.

Si precisa, inoltre, che il *Calendar Approach* è già stato analizzato nel contesto dell'elaborazione, nell'ambito del *Financial Services Committee*, di un Rapporto sui crediti deteriorati e che già in quella sede è risultata una opzione regolamentare estremamente controversa, tanto è vero che l'Ecofin dell'11 luglio 2017, nelle sue conclusioni, ha ritenuto necessaria un'ulteriore valutazione della Commissione europea ed all'esito di tale analisi, comprensiva di una valutazione d'impatto, la presentazione, se del caso, di una proposta normativa.

La Banca d'Italia, chiamata ad esprimersi, dal canto suo, ha fatto presente che la *guidance* non tiene conto delle specificità dei contesti nazionali e può determinare una distorsione della parità concorrenziale tra i diversi Paesi appartenenti al SSM (*Single supervisory mechanism*). Difatti le banche dei Paesi caratterizzati da tempi lunghi di recupero dei crediti sarebbero chiamate a effettuare in anticipo svalutazioni, mentre l'effetto sarebbe nullo

o trascurabile nelle giurisdizioni con tempi di recupero rapidi.

Inoltre, sempre a parere di Banca d'Italia; dovrebbe essere evitata l'applicazione di automatismi sulle svalutazioni dei crediti garantiti, che maggiormente risentono delle lungaggini delle procedure di recupero.

Per tutto quanto esposto, nella considerazione della delicatezza e dell'estrema complessità della questione, sono in corso approfondite valutazioni ed analisi del testo e delle sottese dinamiche e conseguenze in termini economici e sociali, al fine degli opportuni confronti in sede europea.

## ALLEGATO 4

**5-12431 Sottanelli: Verifica circa la quantificazione del maggior gettito derivante dall'introduzione dell'obbligo di trasmissione in via telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute ai fini IVA.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti fanno riferimento all'articolo 4 del decreto-legge n. 193 del 2016 che ha modificato la disciplina del cosiddetto «spesometro» di cui agli articoli 21 e 21-*bis* del decreto-legge n. 78 del 2010, prevedendo, tra l'altro, per i soggetti passivi IVA a partire dal 1° gennaio 2017, l'obbligo di trasmettere con cadenza trimestrale i dati di tutte le fatture emesse e ricevute e concernenti le operazioni rilevanti ai fini IVA.

Gli Onorevoli interroganti evidenziano che nella relazione tecnica al menzionato provvedimento venivano stimati significativi incassi aggiuntivi per lo Stato derivanti dall'introduzione di detti adempimenti che mirano a contrastare l'evasione in materia di IVA, garantendo una più efficiente e tempestiva trasmissione delle informazioni cui si aggiunge l'effetto deterrente dell'intervento finalizzato a contrastare il fenomeno degli omessi versamenti, l'evasione senza consenso e le frodi.

Pertanto, gli Onorevoli chiedono di conoscere se il richiamato maggior gettito come quantificato nella relazione tecnica di accompagnamento alle disposizioni introdotte dal nuovo articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come riformulato dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2016 n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, concernenti l'obbligo di comunicazione dei dati delle fatture registrate, emesse e ricevute, ivi comprese le bollette doganali, nonché dei

dati delle relative variazioni, siano influenzati e in quale misura dallo slittamento dell'invio dei dati relativi al primo semestre del 2017.

Al riguardo, sentita l'Agenzia delle entrate, si fa presente quanto segue.

Per il primo periodo di applicazione della nuova disciplina introdotta dal citato decreto-legge n. 193 del 2016, convertito dalla legge n. 225 del 2016 (periodo di imposta 2017), il termine per la trasmissione dei dati del primo semestre, inizialmente previsto per il 16 settembre 2017 è stato prima posticipato al 28 settembre 2017 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 settembre 2017, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 25 settembre 2017.

A seguito della sospensione del servizio telematico denominato «Fatture e Corrispettivi» nei giorni dal 22 al 25 settembre 2017, con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 28 settembre 2017, è stato disposto un ulteriore differimento del termine di scadenza al 5 ottobre 2017.

Successivamente, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, in corso di pubblicazione, il termine per la trasmissione dei dati del primo semestre 2017 è stato posticipato al 16 ottobre 2017.

In merito alle perplessità segnalate dagli Onorevoli interroganti, secondo cui lo slittamento dell'invio dei dati relativi ai primi trimestri del 2017 potrebbe influire negativamente sulla possibilità dell'Agenzia delle Entrate di utilizzare i dati delle

fatture con tempestività per ottenere gli obiettivi di incasso stimati, l'Agenzia delle entrate riferisce che, con il supporto del partner tecnologico So.Ge.I., sta realizzando tutti gli interventi necessari ad as-

sicurare la contrazione dei tempi di lavorazione dei dati delle fatture, in ragione del differimento del termine per la trasmissione dei dati del primo semestre 2017.

## ALLEGATO 5

**5-12432 Moretto: Coinvolgimento delle associazioni del settore del noleggio autobus con conducente sulle tematiche relative all'applicazione del regime di accisa ridotta sul gasolio per autotrazione a uso commerciale.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Gli Onorevoli Interroganti con il documento in esame rilevano come la Commissione europea ha chiarito, in merito ai criteri di applicazione dell'articolo 7 della Direttiva 2003/96/CE, che una volta che uno Stato membro si avvale della possibilità di applicare un'aliquota di accisa ridotta per il gasolio commerciale, non può poi restringere il campo di applicazione del beneficio escludendo taluni settori di attività tra quelli menzionati dalla Direttiva stessa, nel caso di specie il settore del noleggio autobus con conducente dal beneficio del rimborso delle accise.

I proponenti di conseguenza sostengono che l'Agenzia delle Dogane sarebbe tenuta al rimborso delle accise anche per i consumi di gasolio effettuati per l'attività di noleggio autobus con conducente dal 1° aprile 2012, poiché l'Italia ha recepito in modo difforme la Direttiva 2003/96/CE.

A tal fine, chiedono la convocazione di tutte le Associazioni di settore per definire le possibili soluzioni, considerato che detto rimborso coinvolgerebbe circa 40.000 imprese del settore noleggio autobus con conducente.

Al riguardo, sentita l'Agenzia delle dogane e dei Monopoli, si riferisce quanto segue.

Preliminarmente appare utile ripercorrere brevemente il quadro legislativo riguardante il beneficio fiscale riconosciuto agli operatori del settore dell'autotrasporto per i consumi di gasolio.

In concomitanza degli incrementi dell'accisa previsti sul gasolio per uso carbu-

razione, agli esercenti l'attività di autotrasporto di merci con veicoli di massa massima complessiva superiore, dapprima, a 3,5 tonnellate e, successivamente, pari o superiore a 7,5 tonnellate e ad alcune categorie di esercenti il trasporto di persone, a far data dal 2005, è stato, di volta in volta, riconosciuto il diritto al rimborso dell'onere conseguente al predetto aumento, ferma restando l'applicazione, sul gasolio consumato, di un'aliquota di accisa non inferiore a quella in vigore al 1° gennaio 2003, pari ad euro 403,21391 per mille litri di prodotto.

Il beneficio è stato riconosciuto anche in occasione dell'incremento disposto con decreto legislativo n. 26 del 2007, richiamato dagli interroganti.

Il predetto decreto legislativo, analogamente a quanto avvenuto nel 2005 e nel 2006, individuava i soggetti aventi titolo facendo riferimento alle categorie indicate dall'articolo 5, commi 1 e del decreto-legge n. 452 del 2001, convertito con modificazioni dalla legge n. 16 del 2002, che per quel che attiene il trasporto di persone erano identificate nei seguenti soggetti:

a) gli enti pubblici e le imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e relative leggi regionali di attuazione;

b) le imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822, al regolamento (CEE) n. 684/92 del Con-

siglio, del 16 marzo 1992, e successive modificazioni, e al citato decreto legislativo n. 422 del 1997;

c) gli enti pubblici e le imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.

Nel 2012, l'articolo 61, comma 4, del decreto-legge n. 1, convertito con modificazioni nella legge n. 27 del 2012 ha sancito definitivamente il principio della sterilizzazione degli incrementi di accisa sul gasolio per autotrazione a favore delle categorie previste dal richiamato articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 452.

A decorrere dal 3 dicembre 2016, per effetto di quanto previsto dall'articolo 4-ter, comma 1, lettera f), del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, la disciplina relativa all'agevolazione fiscale per l'autotrasporto ha trovato la sua naturale collocazione nel decreto legislativo n. 504 del 1995 (articolo 24-ter), mantenendo il relativo campo di applicazione e procedendo ad aggiornare unicamente i riferimenti normativi.

Quanto al quadro comunitario, si evidenzia che l'articolo 7 della Direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003 non ha efficacia diretta nell'ordinamento tributario dello Stato, essendo necessario per l'individuazione delle modalità e dei limiti dell'applicazione del beneficio, il relativo formale recepimento nello stesso ordinamento per il tramite di una fonte di natura primaria.

Invero, il citato articolo 7 accorda agli Stati membri una mera facoltà di individuare un trattamento specifico per il gasolio commerciale da esercitarsi, evidentemente, nelle forme ritenute compatibili dal singolo Stato membro con il proprio sistema giuridico.

Non si rinviene pertanto alcun obbligo di integrale recepimento in tal senso.

Non esistendo un regime impositivo armonizzato in tema di agevolazioni, tranne quelle specificamente configurate come obbligatorie, gli unici vincoli che la direttiva pone, qualora uno Stato membro

decidesse di avvalersi della possibilità di darvi attuazione, sono quelli fissati dal paragrafo 2 dello stesso articolo 7, ovvero il rispetto dei limiti minimi comunitari di tassazione ed il livello di aliquota agevolata di gasolio per autotrazione ammessa che non può essere inferiore a quella nazionale vigente al 1° gennaio 2003.

Agli Stati membri, infatti, è lasciata la necessaria flessibilità per definire ed attuare le politiche più adeguate al loro contesto nazionale; esse possono portare alla scelta di applicare un particolare regime fiscale ad un determinato settore economico piuttosto che ad un altro, per garantirgli una certa competitività o per ragioni di carattere sociale.

Ne è testimonianza proprio l'agevolazione in esame che risulta applicata da pochi Stati membri, quanto al trasporto di merci, ed in misura ancora più marginale, quanto al trasporto persone. Lo stesso nostro Paese ha introdotto il beneficio fiscale di che trattasi distintamente nei diversi settori del trasporto, dapprima nel trasporto merci per conto terzi, poi in quello in conto proprio ed infine a favore di determinate categorie di trasporto pubblico di persone.

Peraltro, per lo Stato italiano, l'esercizio di tale facoltà imponeva certamente l'obbligo di rispettare i vincoli di natura costituzionale – inderogabili – di copertura di spesa, attesi gli effetti che l'ulteriore estensione del beneficio in discussione ad altro distinto comparto del trasporto inevitabilmente comporta sul bilancio dello Stato.

La scelta operata, da ultimo, dal legislatore nazionale di confermare come destinatarie del beneficio solo le categorie di esercenti tassativamente elencate nell'articolo 24-ter del decreto legislativo n. 504 del 1995 (nelle quali non rientra quella oggetto dell'interrogazione) costituisce la logica conseguenza di quanto sopra argomentato.

Quanto all'asserito parere della Commissione europea, corre l'obbligo di chiarire che lo stesso non rappresenta in alcun modo la posizione ufficiale dell'Esecutivo comunitario bensì, molto più semplicemente, riporta una mera opinione perso-

nale resa via *e-mail* sul punto da un suo funzionario, su presumibile sollecitazione di un'associazione di categoria interessata.

Un siffatto avviso è privo di qualsivoglia valore giuridico nei confronti di un Paese membro in quanto reso al di fuori delle procedure previste per adire il suddetto Organo e, comunque, da soggetto non avente alcuna legittimazione a rappresentarlo e tanto meno a vincolare la potestà normativa nazionale riconosciuta da una direttiva dell'Unione europea.

Infine, ad ulteriore comprova dell'assenza dei caratteri propri delle direttive *self-executing*, la categoria del trasporto occasionale di passeggeri, di matrice comunitaria, andrebbe in ogni caso trasposta nel nostro ordinamento nazionale per darvi concreta significatività, individuando i soggetti che ne fanno parte nonché, soprattutto, al pari degli altri distinti settori già beneficiari, i necessari requisiti e le condizioni di consumo per fruire dell'agevolazione.